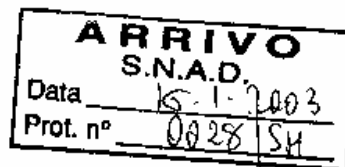


PERSOCIV

Prot.n. 0001582
del 14/01/2003

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale Civile
Ufficio del Direttore Generale

Prot.

Roma,

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

OGGETTO : Conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".-

L'Ufficio Onorificenze ed Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito i nuovi criteri guida cui ciascun Dicastero dovrà attenersi nella predisposizione delle proposte di concessione delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

In particolare, è pervenuta copia della circolare con la quale il Sottosegretario alla P.C.M. ha evidenziato, alla luce degli orientamenti espressi in materia dal Capo dello Stato, l'intendimento di dare un nuovo e forte impulso al dettato normativo dello Statuto dell'Ordine sottolineando il valore del "Merito", riconosciuto come uno dei principi basilari del buon funzionamento e del corretto comportamento delle Istituzioni.

Al riguardo, come evidenziato dalla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si allega in copia, si sottolinea la necessità che le relative segnalazioni debbano pervenire a questa D.G., previa approfondita analisi ed attenta valutazione da parte di codesti Enti, sul possesso dei requisiti necessari e delle relative motivazioni giustificative, adeguate al grado onorifico proposto, corredate di scheda biografica (limitatamente alle classi di Grande Ufficiale e Commendatore).

Le motivazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate per ciascuno dei nominativi proposti nella apposita colonna N.9-specchio C, tenendo ben presente che l'assenza o l'inadeguatezza di dette motivazioni comporteranno l'impossibilità di accogliere le relative proposte, al pari di quelle di dipendenti che abbiano riportato note di demerito o sanzioni disciplinari.

Si allega, altresì, il prospetto della "correlazione tra classi onorifiche dell'OMRI e livello gerarchico dei dipendenti della Difesa" (in allegato "B" alla circolare n.003811/111/2002 del 25/11/2002 di Segredifesa) che in sostanza abroga l'allegato "B" della Direttiva dell'aprile 1998 tuttora vigente in materia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo e si raccomanda agli Enti in indirizzo di far pervenire con la massima urgenza le proposte di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen.le Dr. Carlo LUCIDI)

Lucidi



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
I REPARTO

N. 003811

Prot. nr. /111/2002

Annesso 1 di n. 4 pag.

25 NOV. 2002
Roma, li

OGGETTO: "Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (O.M.R.I.) - Direttiva
- 7^a Variante.

A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Seguito: lettera n. 4114/111/98 in data 03.04.1998;

Riferimento: lettera n. 1/53633/4-14-1-3/02 in data 11.11.2002 del Gabinetto del Ministro (non per tutti).

Si invia, in annesso, la variante in titolo (pagina 4 ed allegato "B") che abroga le corrispondenti pagine della Direttiva inviata con il foglio a seguito.

Quanto sopra nelle more di una completa rivisitazione della predetta Direttiva.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Dir. Gen. Dr. *Teodoro Raffaele BILANZONE*)

CORRELAZIONI FRA LE CLASSI DI ONORIFICENZE DELL'O.M.R.I. E LIVELLO GERARCHICO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Nel presente allegato, la qualifica dei dipendenti civili che - in ogni caso deve essere sempre precisata nelle proposte - è indicata facendo riferimento, per brevità, agli ex-coefficienti fissati, per ogni qualifica ed in ciascun ruolo, dalle Tabelle annesse ai decreti Presidenziali 18 novembre 1965 n. 1479 e n. 1483; nonché al dlgs. n. 29/93 (per una più facile trattazione).

1. Grandi Ufficiali

- a) Tenente Generale e gradi equivalenti (Ammiraglio di Squadra, Generale di Squadra Aerea, Generale di Corpo d'Armata Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, Generale Ispettore Capo);
- b) Procuratore Generale Militare della Repubblica;
- c) Ordinario Militare per l'Italia;
- d) Dirigente Generale di livello B (Art. 19, comma 3 del dlgs. 29/93) con almeno cinque anni di anzianità nel livello;
- e) Professore Ordinario dei ruoli organici dei Professori ed Assistente dell'Accademia Navale dell'Istituto Idrografico della Marina e dell'Accademia Aeronautica con ex coeff. 970, dopo 25 anni di servizio effettivo;
- f) Presidente Nazionale di Associazioni giuridicamente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, dopo tre anni nell'incarico (vds. All. E);
e, subordinatamente,
- g) Maggior Generale con rango di Tenente Generale e Maggior Generale e gradi equivalenti, se richiamati in servizio senza assegni dall'Ausiliaria.

2. Commendatori

- a) Maggior Generale e grado equivalenti (Ammiraglio di Divisione, Generale di Divisione Aerea, Generale di Divisione Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, Generale Ispettore);
- b) Sostituto Procuratore Generale Militare della Repubblica
Consigliere Relatore del Tribunale Supremo Militare;
- c) Dirigente Generale con incarico di livello dirigenziale generale (titolare di struttura), art. 19, comma 4 dlgs. 29/93,
Direttore Generale o Centrale,
Ispettore Generale Tecnico Capo;
- d) Vicario Generale dell'Ordinario Militare d'Italia;
- e) Professore Ordinario di cui in 1 e) con ex coeff. 900, dopo 15 anni di servizio effettivo;
- f) Vice Presidente Nazionale ed alti Dirigenti Nazionali delle Associazioni di cui in 1 f), che si siano particolarmente distinti - con carattere di continuità e per almeno tre anni - nella realizzazione di finalità proprie del Sodalizio;
e, subordinatamente,
- g) Brigadier Generale e gradi equivalenti, se richiamati in servizio senza assegni dall'Ausiliaria.

3. Ufficiali

- a) Brigadier Generale e gradi equivalenti (Contrammiraglio, Generale di Brigata Aerea, Generali di Brigata Arma Carabinieri e Guardia di Finanza);
- b) Dirigente Superiore con incarico di livello dirigenziale non generale (art. 19, comma 5 dlgs. 29/93),
Funziionario civile della carriera direttiva, della carriera direttiva tecnica, della carriera speciale, della carriera di concetto con ex coeff. 670 e subordinatamente 500, dopo un congruo periodo di servizio effettivo;
- c) Professore Ordinario dei ruoli organici precisati in 1 e) con ex coeff. 670 e subordinatamente 500 dopo un congruo periodo di servizio effettivo;
- d) Procuratore Militare della Repubblica o Cancelliere relatore aggiunto del Tribunale Supremo Militare e, subordinatamente, Vice Procuratore Militare o Giudice relatore;
- e) Cancelliere Capo del Tribunale Supremo Militare o Procuratore Generale Militare e, subordinatamente, Cancelliere Capo di 1^a classe;
- f) Commissario di leva con riferimento al grado militare raggiunto nell'Ausiliaria
- g) Ispettore del Servizio Assistenza Spirituale presso le FF.AA.;
- h) Dirigente Nazionale o Regionale delle Associazioni di cui in 1 f), dopo tre anni nell'incarico (es.: Presidente di sezione con età non inferiore ai 60 anni, Consigliere Direttivo con età non inferiore ai 67 anni);
e, subordinatamente,
- i) Colonnelli e Capitano di Vascello – se considerati grado apice della carriera – prima del collocamento in quiescenza;
- j) Funziionario area C3, dopo un congruo periodo di servizio e con età superiore ai 55 anni;
- k) Associati di qualsiasi livello, di Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero della Difesa, che si siano particolarmente distinti – con carattere di continuità decennale – nella realizzazione di finalità proprie del Sodalizio (con età non inferiore ai 67 anni).

4. Cavalieri

- a) Colonnelli, Capitano di Vascello;
- b) Primo Dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale – di fascia intermedia – (art. 19 comma 5 dlgs. 29/93);
- c) Tenenti Colonnelli, Capitano di Fregata, con almeno 22 anni di servizio effettivo;
- d) Ufficiali del Ruolo Tecnico Amministrativo per l'Esercito, Ufficiali del Corpo Unico degli Specialisti della Marina Militare, Ufficiali del Ruolo Unico degli Specialisti dell'Aeronautica, Ufficiali del Ruolo Tecnico Operativo dell'Arma dei Carabinieri, dopo un servizio effettivo di 30 anni;
- e) Aiutanti, dopo 30 anni di servizio effettivo e, subordinatamente, Marescialli Capo, Capo di 1^a classe e Maresciallo di 1^a classe, dopo 35 anni di servizio effettivo;
- f) Impiegato civile della carriera direttiva, della carriera direttiva tecnica, della carriera speciale, della carriera di concetto, con ex coeff. 402 e subordinatamente 325;

Segue Allegato B

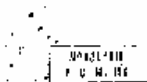
Impiegato civile della carriera esecutiva con ex coeff. 325 e subordinatamente 271;
(esempi comuni a f) e g); VII qualifica funzionale dopo un congruo periodo di servizio e con età non inferiore ai 50 anni; VI qualifica funzionale dopo un congruo periodo di servizio e con età superiore ai 51 anni; IV e V qualifica funzionale dopo un congruo periodo di servizio e con età non inferiore ai 55 anni);

- h) Professore straordinario ed Assistente dei ruoli organici di cui in 1 e) con ex coeff. 402 e subordinatamente 325, dopo un congruo periodo di servizio;
- i) Sostituto Procuratore Militare di 1^a classe o Giudice Istruttore di 1^a classe;
- j) Cancelliere Capo di 2^a classe e, subordinatamente, Cancelliere Capo di 3^a classe;
- k) Commissario di leva, con riferimento al grado militare raggiunto nell'Ausiliaria;
- l) Primo Cappellano Militare Capo;
- m) Dirigenti ed associati benemeriti delle Associazioni di cui in 1 f), dopo tre anni nell'incarico e sempre che si siano particolarmente distinti con carattere di continuità nella realizzazione di finalità proprie del Sodalizio (es.: Presidente di sezione con 50 anni di età, Consigliere Direttivo con 60 anni di età e Associato con 64 anni di età).

VARIANTE 7^a

6. I Decreti concessivi saranno pubblicati sui periodici ufficiali del Ministero della Difesa, a cura delle competenti Direzioni Generali. Gli estremi della concessione dovranno essere annotati sulle carte personali degli insigniti.
7. Lo Statuto dell'Ordine non prevede conferimenti alla memoria. Tuttavia, se nel periodo successivo alla presentazione della proposta, l'interessato decede, il diploma di conferimento dell'onorificenza verrà reso agli aventi causa nel diritto successorio dell'insignito.
8. Non può essere proposto il personale che abbia procedimento penale in corso o concluso con una sentenza di condanna/patteggiamento, oppure abbia procedimento disciplinare in corso o concluso con l'applicazione di una sanzione disciplinare di Stato.
9. Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta dell'Ordine, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per l'onorificenza abbia acquisito nuovi titoli di benemerenzza.

VARIANTE 7°



MOD. 219 (ex Mod. 82)

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Segretariato Generale

08 AGO 1971
Roma _____ 20 _____

Ai Ministri
Ufficio di Gabinetto
ROMA

N° 3071
Risposta al Foglio del
N° _____

OGGETTO : Conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul valore e la funzione delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" ed in particolare modo sul dettato dell'articolo 1 dello Statuto del medesimo Ordine:

L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemeritenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Già con nota del 10 novembre 1971, prot. n. 20/8, questa Presidenza avvertì la necessità di richiamare le Amministrazioni all'osservanza di alcuni criteri guida nel formulare le segnalazioni per il conferimento di onorificenze nelle varie classi. Considerato il tempo trascorso, appare necessaria una ricognizione su tali criteri ed un loro adeguamento al mutato ordinamento dei dipendenti pubblici ed alle esigenze di valutazione meritocratica, in linea con lo spirito e le finalità della normativa istitutiva del conferimento.

A tal proposito, in occasione del 50° anniversario dell'istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", lo stesso Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, ha ritenuto di dare un nuovo e forte impulso al dettato dell'articolo 1 dello Statuto, sottolineando il valore del merito riconosciuto come uno dei principi fondanti del comportamento dello Stato, della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di Governo, centrali e locali. Allo stesso tempo il Capo dello Stato ha individuato nel volontariato e nell'impegno sociale ulteriori elementi di valutazione.

Al fine di preservare il prestigio dell'Ordine si è inoltre provveduto ad una riduzione del numero di onorificenze conferibili, rideterminando il relativo contingente annuo.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dicasteri a formulare le segnalazioni di persone benemerite nel campo di attività che rientrano nelle rispettive competenze, limitatamente a casi che meritino particolare considerazione, attestata da approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di cause di indegnità. Le segnalazioni di conferimento dovranno prescindere dal criterio dell'automatismo legato all'anzianità, all'appartenenza a categorie sociali, carriere e gradi onorifici e privilegiare il merito personale e sociale.

A tal fine le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni congrue ed adeguate al grado onorifico richiesto. Non è pertanto sufficiente che la proposta sia accompagnata da un generico riferimento a *"speciali benemeritenze verso la Nazione"*, ma è necessario che la motivazione illustri in termini precisi i meriti che contraddistinguono la persona da insignire. Il conferimento dell'onorificenza costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile di riconoscimento, che pertanto deve essere adeguatamente giustificato.

Particolare riconoscimento spetterà a coloro che con spirito di dedizione e disinteresse contribuiscano: alla promozione ed alla salvaguardia della cultura, dell'ambiente, delle biodiversità e della salute umana; alla promozione dei settori della vita sociale inerenti alla famiglia, alla scuola ed al lavoro; allo sviluppo economico con il loro apporto professionale e/o imprenditoriale.

Nel caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l'onorificenza verrà riconosciuta a coloro i quali, previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti professionali e culturali, abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell'intento di migliorare l'istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica. Andranno inoltre individuati, con l'aiuto delle Autorità che operano sul territorio, i dipendenti che svolgono attività assistenziale e di volontariato e che si prodigano operando con sensibilità, generosità ed impegno eccezionali. Non sarà pertanto possibile procedere alla segnalazione di dipendenti che abbiano riportato note di demerito o sanzioni disciplinari.

Resta fermo che le onorificenze potranno essere conferite soltanto a coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età; che per la prima volta non può essere conferita onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere; che per la promozione nei vari gradi è richiesta una permanenza di tre anni nel grado inferiore. In quest'ultimo caso la promozione è comunque subordinata alla sussistenza di benemeritenze diverse da quelle che hanno determinato il conferimento dell'onorificenza di classe inferiore. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni ed ai criteri determinati nelle circolari pregresse.

Al fine di agevolare il procedimento concessorio e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, si richiama infine l'attenzione di codesti Dicasteri ad inoltrare le segnalazioni nel rispetto dei termini prescritti dall'articolo 4 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. Le segnalazioni dovranno essere corredate di tutte le informazioni raccolte sulla persona, sui suoi meriti e sulle eventuali onorificenze già conferite, di modo che le singole pratiche siano complete per ogni richiesta che ne possa fare questa Presidenza o la Giunta dell'Ordine.

I dati personali raccolti dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'istruttoria necessaria al conferimento dell'onorificenza ed in conformità degli articoli 10, comma 1, e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione dei Dicasteri in indirizzo sulla necessità di una scrupolosa applicazione delle disposizioni impartite, corre l'obbligo di far presente, ancora una volta, che questa Presidenza sarà costretta a non dare corso alle proposte non regolarmente compilate.

Il Sottosegretario di Stato

